



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 321 DEL 12/05/2025

OGGETTO: L.R. n. 3/2009, art 25 e D.G.R. n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.
Decreto interpretativo Art. 7 “Sospensione e revoca dell’accreditamento” comma 7 lettera d. di cui alla D.G.R. n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA: il presente provvedimento fornisce interpretazione di quanto previsto dall’art. Art. 7 “Sospensione e revoca dell’accreditamento” comma 7 lettera d. di cui alla DGR 2238/2011 così come modificata dalla DGR 1656/2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

- Vista la L.R. 13 marzo 2009 n.3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni e, in particolare, l’art.25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell’idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
- Vista la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 e s.m.i. “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione del Veneto” che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione del Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;
- Vista la L.R. n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;
- Visto il DDR 114 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto “Modifica allegato A DDR 188/2021 avente ad oggetto “Guida per l’accreditamento ai Servizi per il Lavoro”;
- Considerato quanto riportato dall’art. Art. 7 “Sospensione e revoca dell’accreditamento” comma 7 lettera d. di cui alla DGR 2238/2011 ovvero che la revoca dell’accreditamento è disposta con provvedimento del Direttore della struttura regionale in caso di “mancato esercizio delle attività di cui all’accreditamento per la durata e validità dell’accreditamento prevista all’art. 6”;
- Considerato che alla scadenza del triennio di accreditamento, termine previsto dall’art. 6 della DGR 2238/2011, ogni ente accreditato deve presentare per il rinnovo dell’accreditamento al competente Ufficio regionale un modulo di rinnovo indicando le attività di cui all’accreditamento svolte nel triennio;
- Ritenendo di dover fornire un’interpretazione autentica in relazione alla previsione di ‘esercizio dell’attività di cui all’accreditamento’ col presente atto si precisa che per il superamento del rinnovo triennale dell’accreditamento è necessario aver realizzato nel territorio regionale almeno un progetto a finanziamento regionale come titolare o come partner accreditato ai servizi per il lavoro. Pertanto ai fini del rinnovo dell’accreditamento si considera sufficiente l’espletamento documentato di almeno 3 funzioni progettuali, così come desumibili dal formulario di candidatura approvato e riferibili alle attività affidate al partner/titolare.
- Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. n. 54/2012;
- Vista la D.G.R. n. 2238/2011 e s.m.i.;
- Visto il D.D.R. n. 188/2022;

DECRETA

1. di considerare superato il rinnovo triennale dell'accreditamento ai servizi al lavoro quando l'ente accreditato riporti nell'apposito modulo di rinnovo almeno un progetto a finanziamento regionale realizzato nel territorio regionale come titolare o come partner accreditato ai servizi per il lavoro. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si considera sufficiente l'espletamento documentato di almeno 3 funzioni progettuali, così come desumibili dal formulario di candidatura approvato e riferibili alle attività affidate al partner/titolare;
2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to - Dott. Alessandro Agostinetti -